SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 955)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1980

Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, costituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, svolge attività a carattere economico-industriale ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno (articolo 1 del regio decreto-legge n. 1844 del 1934), nonchè alla tutela della Commissione di cui all'articolo 27 del regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033.

Attualmente l'Ente dà lavoro a circa 400 persone, tra cui 140 non vedenti, ed ha in funzione un maglificio, un calzificio, un targhettificio ed una cartotecnica, che soddisfano ordinativi delle Forze armate, in virtù delle vigenti disposizioni di legge sulle percentuali di riserva.

Le peculiari finalità perseguite dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, volte ad assicurare una remunerazione lavorativa a non vedenti di ambo i sessi, con particolare riguardo ai ciechi di guerra, favorendone la piena integrazione nel contesto sociale, sono state costantemente riconosciute meritevoli di tutela nelle diverse sedi di revisione del settore degli enti pubblici e privati, tanto è vero che l'Ente stesso non è stato compreso tra quelli di cui alla « tabella B » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La permanenza dell'Ente nel vigente ordinamento istituzionale è stata altresì ritenuta legittima e utile anche al di fuori delle classificazioni di cui alla « tabella » annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70. E ciò proprio in considerazione del sopra menzionato collegamento tra attività economiche e finalità riabilitative.

L'andamento gestionale dell'Ente in parola presenta dati decisamente positivi per

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

quanto riguarda il fatturato (circa 16 miliardi di lire previsti per il 1980), mentre i risultati economici sono in passivo, potendosi prevedere per il 1980 un *deficit* di oltre 550 milioni di lire.

Il fattore negativo determinante è dato, peraltro, dagli interessi passivi che gravano in misura crescente sul conto industriale, e che sono dovuti al continuo ricorso dell'Ente al mercato finanziario, mediante anticipazioni ottenute ai correnti tassi bancari, per fronteggiare le occorrenze ordinarie di cassa. Dette occorrenze si presentano, infatti, non già come un fenomeno transitorio e occasionale, bensì come un reale squilibrio strutturale, dovuto alle modalità di pagamento delle amministrazioni statali. I pagamenti di queste ultime sono, come noto, effettuati a scadenze sensibilmente distanziate rispetto all'affidamento delle commesse, anche in relazione alle vigenti norme di contabilità pubblica, mentre l'Ente deve far fronte con immediatezza ai corrispettivi dovuti alle industrie fornitrici di materie prime.

La situazione sopra descritta induce a ritenere necessario l'intervento finanziario dello Stato che valga a venire incontro alle esigenze di un Ente fisiologicamente sano e socialmente benemerito.

Si tratta, innanzi tutto, di ripianare sollecitamente il disavanzo sinora accumulatosi, consistente, al 31 dicembre 1978, in lire 2.323.506.741, e costituito essenzialmente dalla differenza tra utili industriali e interessi passivi degli esercizi 1975-1978.

Il cennato intervento, indispensabile per l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, si completa poi nella istituzione di un « fondo di dotazione », volto a creare le necessarie disponibilità ordinarie di cassa, da rimborsare all'Erario in quote annue nell'arco di dieci anni.

L'entità di detto fondo si ritiene possa essere congruamente fissata in lire 2.500 milioni.

Si è, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge che consta di tre articoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.323.507.000 a ripianamento del disavanzo di amministrazione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Per le ordinarie esigenze di tesoreria dell'Ente di cui al precedente articolo, è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di lire 2.500 milioni.

La somma di cui al precedente comma sarà rimborsata al Tesoro dello Stato dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi in dieci annualità, corrispondenti ciascuna a un decimo dell'intero ammontare ed iscritta nei relativi bilanci di previsione dell'Ente, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere di lire 4.823.507.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1980, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti destinati a « Censimenti ISTAT generali » per lire 1.300.000.000, « Riforma dell'editoria » per lire 2.000.000.000 e « Riforma dell'assistenza » per lire 1.523.507.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.